

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Motivi aggiunti

per la **Società “Il Nido D’Oro”** (P.I. 05700570657), in persona del legale rappresentante p.t., **Sig.ra Cristina CAMAIANI**, rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall’**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

nell’ambito

del ricorso (R.G. n. 4443/2020) proposto

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l’annullamento – previa sospensione

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0589917 del 10.12.2020, con il quale il Dirigente della U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno:

- *“non ha accolto le controdeduzioni relative ai seguenti criteri 1.1 (- 10 punti) e 5.2 (- 5 punti)”;*

- ha ritenuto che *“il punteggio totale che la Commissione assegna al progetto risulta essere, pertanto, pari a 49 punti”;*

b – nota prot. n. 565893 del 27.11.2020, con la quale la P.A. ha comunicato l’avvio del procedimento di riesame delle osservazioni del privato;

c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali,

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse e finanziabili.

***** ***** *****

FATTO

1 – Noti i dati di fatto al centro della vicenda, con riferimento ai presenti motivi aggiunti si rappresenta quanto segue.

Con il ricorso introduttivo è stata impugnata, tra gli altri, la graduatoria definitiva, approvata con D.R.D. n. 138 del 15.07.2020, nell'ambito della quale la Regione Campania:

- ha attribuito alla domanda di sostegno della ricorrente un punteggio di 49 punti, **in luogo dei 64 ottenuti all'esito dell'autovalutazione**;

- ha ricompreso, detta domanda di sostegno nell'Allegato C ovvero tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

2 – In pendenza del gravame, muovendo dall'“*esigenza di dover ripristinare, laddove fosse manchevole, la partecipazione al procedimento amministrativo secondo la ratio sottesa alla norma di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90*”, con D.R.D. n. 262 del 18.11.2020, successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020, la Regione Campania ha disposto il riesame delle osservazioni depositate.

3 – Muovendo da tale presupposto, avendo la società ricorrente censurato con il ricorso introduttivo, tra gli altri, proprio la violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, con nota prot. n. 565893 del 27.11.2020 la P.A. ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame delle osservazioni depositate dalla ricorrente in data 28.02.2020 e non valutate.

4 – In riscontro, la società deducente ha depositato apposita memoria, con la quale, in uno spirito di leale collaborazione ed in un'ottica risolutiva della vicenda, **ha chiesto alla P.A. di tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi del ricorso introduttivo, pure allegato.**

Nulla.

5 – Con il provvedimento impugnato, **senza tener conto – ancora una volta – delle osservazioni / motivi di ricorso articolati dal privato** - la P.A.:

- “non ha accolto le controdeduzioni relative ai seguenti criteri 1.1 (- 10 punti) e 5.2 (- 5 punti)”;

- ha ritenuto che “il punteggio totale che la Commissione assegna al progetto risulta essere, pertanto, pari a 49 punti”.

In altri e più chiari termini, la P.A. si è limitata a confermare il precedente provvedimento.

6 – Ma tale provvedimento, al pari di quello impugnato con il ricorso introduttivo, è manifestamente illegittimo e va annullato – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 52/2017, AL PAR. 15.6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 NONCHE’ AL “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO”) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto – **ed ancora una volta** - illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell’ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: “*dell’eventuale mancato*

accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.

E ciò, all’evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel “*Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno*”.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

1.3 - Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità sono state chiaramente violate.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 27.11.2020.

In riscontro, a detta comunicazione la società ricorrente:

- in data 01.12.2020, ha depositato apposita memoria con la quale ha chiesto di “*tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi di ricorso*” in sede di provvedimento conclusivo;
- ha pure trasmesso il ricorso introduttivo proposto dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., già nella disponibilità dell’Ente; e ciò, proprio al fine di consentire una corretta e complessiva valutazione della vicenda da parte della P.A. e, quindi, dare piena ed effettiva partecipazione del privato ed evitare un ulteriore contenzioso.

Ciò nonostante, la P.A. non ha proprio tenuto conto né della memoria né, tanto meno, dei motivi articolati dalla ricorrente nell’ambito del ricorso introduttivo.

In tal modo, dunque, violando – ancora una volta – le finalità dell’art. 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma nel provvedimento impugnato laddove conferma che *“la commissione incaricata ha proceduto al riesame delle – **sole** - controdeduzioni, presentate dalla ditta in data 28.02.2020”*.

Non vi è alcun riferimento alla memoria depositata in data 01.12.2020.

Del pari, non vi è alcun riferimento / motivazione in relazione ai motivi di ricorso articolati nell'ambito del ricorso introduttivo.

Ne consegue, ancora una volta:

- il difetto di motivazione;

- la violazione del giusto procedimento.

La violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e delle relative finalità è tanto più grave ove si consideri che, con D.R.D. n. 262/2020, successivamente rettificato con D.R.D. n. 265/2020, la P.A. ha disposto il riesame delle controdeduzioni proprio al fine di consentire l'effettiva partecipazione del privato ovvero una complessiva e corretta valutazione delle domande di sostegno.

1.4 - Rispetto a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che *“la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); *“Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in*

*risposta alla comunicazione dei motivi ostativi addotti dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); “L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che “La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)” (si cfr. **T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III - sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del 13.07.2020**).*

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE –

ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA'

2.1 – Il provvedimento impugnato è illegittimo anche nel merito.

Con riferimento a ciascun rilievo opposto, si rappresenta quanto segue.

***** ***** *****

A – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 10 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 1.1

a.1 - A dire della P.A. *“nel caso di specie risulta pacifico e mai contestato dal beneficiario che lo stesso si sia insediato come giovane agricoltore per la prima volta nel 2009, non è possibile procedere con il riconoscimento del punteggio previsto dal criterio 1.1 (- 10 punti), in quanto:*

a. sono meritevoli di premialità i giovani agricoltori che presentano domande di aiuto entro i 5 anni dall'insediamento; chiaramente il termine di 5 anni non è riferito all'impresa, ma al giovane (cfr. Colonna descrittiva);

b. anche nella colonna collegamento logico il riferimento è sempre il giovane agricoltore e non l'impresa da lui condotta ... sostenere la possibilità di realizzazione di nuovi insediamenti nelle aziende condotta da giovani agricoltori nei primi 5 anni dall'insediamento”.

a.2 – In contrario, si rappresenta quanto segue.

Il rilievo muove da un'errata interpretazione delle prescrizioni del bando.

Punto centrale di tale criterio è il parametro rispetto al quale verificare l'anzianità non superiore a 5 anni ovvero:

- il giovane agricoltore, come vorrebbe intendere la P.A.;
- **o l'azienda agricola** nella quale lo stesso si insedia, come correttamente indicato dal bando.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla pag. 67 dei criteri di selezione.

Principio di selezione n.1: Tipologia del richiedente

Obiettivo/i di misura correlati	Obiettivo trasversale (innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)	Fabbisogno/i correlati	Peso
Favorire l'affermazione di una agricoltura forte, giovane e competitiva, propensa alla innovazione; sostenere i processi di ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole	Innovazione	F9 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali;	14

Criteri di selezione pertinenti

Descrizione	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio		Collegamento logico al principio di selezione
		Sì	No (zero)	
Imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento;	Il possesso del requisito è accertato attraverso la consultazione del fascicolo aziendale disponibile su SIAN. Elementi da considerare (tutti): - L'età anagrafica alla data di acquisizione della richiesta di aiuto al protocollo regionale deve risultare inferiore a 40 anni; - L'azienda agricola deve risultare iscritta alla CCIAA, sezione speciale aziende agricole, in data non precedente i 5 anni da quella di acquisizione della domanda di aiuto al protocollo regionale	10	0	Si ritiene necessario sostenere la possibilità di realizzazione di nuovi investimenti nelle aziende condotte da giovani agricoltori nei primi 5 anni dall'insediamento, periodo considerato critico per il consolidamento dell'impresa sul mercato e il perseguimento di più elevati indici economici

Finalità di detto criterio di selezione è *“favorire l'affermazione di una agricoltura forte, giovane e competitiva, propensa alla innovazione; sostenere i processi di ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole”*.

A tal fine il bando ha previsto l'assegnazione di 10 punti per *“le **imprese** condotte da giovani agricoltori di cui all'art. 2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento”*.

Questi i – due, distinti - presupposti / parametri ivi previsti:

- *“**l'età anagrafica** ... inferiore a 40 anni”*;
- e *“**l'azienda agricola** ... iscritta alla CCIAA, sezione speciale aziende agricole, in data non precedente i 5 anni da quella di acquisizione della domanda di aiuto al protocollo regionale”*.

Il criterio è ulteriormente esplicitato nell'ultima colonna a destra dei medesimi criteri di selezione, laddove si individua la relativa finalità nella necessità di *“sostenere la possibilità di realizzazione di nuovi investimenti **nelle aziende condotte da giovani agricoltori** nei primi 5 anni dall'insediamento, periodo considerato critico per il consolidamento **dell'impresa** sul mercato e il perseguimento di più elevati indici economici”*

Muovendo dall'esatta lettura di detti criteri è evidente che:

- l'età anagrafica si riferisce al giovane agricoltore;
- il termine non superiore ai 5 anni **non si riferisce al giovane agricoltore, ma, invece, all'“azienda agricola ... iscritta alla CCIAA”, nella quale il giovane agricoltore si insedia nella qualità di capo azienda.**

a.3 - Tali presupposti ricorrono nella specie ove si consideri che:

- la Sig. Camaiani ha un'età anagrafica inferiore a 40 anni;
- **l'azienda risulta iscritta alla C.C.I.A.A. in data non antecedente a 5 anni (06.09.2016).**

a.4 – La fondatezza della ricostruzione che precede trova conferma nelle seguenti – ulteriori - considerazioni.

a.4.1 – Il riferimento, per quanto di interesse, va alle F.A.Q. del 09.08.2017. In particolare, in relazione alla domanda n. 03.09 “*ai fini dell'attribuzione del punteggio 10 previsto dal criterio 1 Tipologia del richiedente del bando Misura 411 PSR, è assegnato alle seguenti casistiche aziendali?? 1) società srl iscritta al registro imprese sezione ordinaria dal 1985 (allevamento suini) e iscritta alla sezione agricola dal 01.01.2017 (allevamento suini) 2) amministratore unico con il 51% delle quote sociali, giovane di anni 23 (che non ha i requisiti del 1° insediamento) dal 01/07/2017*”, la stessa Regione Campania ha risposto “No in quanto **ai fini dell'attribuzione del punteggio fa fede l'iscrizione alla sezione ordinaria** che il richiedente dichiara essere stata aperta nel 1985”.

In altri e più chiari termini, la stessa P.A. ha ammesso e chiarito che ai fini dell'attribuzione dei 10 punti di cui al criterio di selezione 1.1 ciò che rileva è l'azienda.

Il termine non superiore ai 5 anni, dunque, non si riferisce al giovane agricoltore, ma all'azienda agricola – ovvero alla sua iscrizione alla sezione ordinaria presso la C.C.I.A.A. - nella quale il giovane

agricoltore si insedia nella qualità di capo azienda.

a.4.2 – La riprova della correttezza della ricostruzione che precede ovvero del riferimento all'*impresa* e non al giovane agricoltore si rinviene nella seguente – ulteriore - circostanza.

Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta la Regione ha previsto un distinto ed autonomo bando: “*P.I.G. - Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017*”.

Per i giovani, cioè, è prevista un'autonoma e distinta misura.

Soltanto in tale ipotesi è necessario che il richiedente abbia un'età inferiore a 40 anni **e** un'anzianità di iscrizione - **propria** – inferiore a 5 anni.

Non è questo il caso.

Nella distinta ipotesi di cui alla presente vicenda - misura **4.1.1** – il riferimento all'iscrizione infra quinquennale è all'azienda.

Nella specie, l'azienda – il dato è pacifico in atti – ha un'anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. inferiore a 5 anni.

a.4.3 – La correttezza di quanto precede trova ulteriore conferma nei successi criteri di selezione.

In particolare:

Descrizione	Declaratoria e modalità di attribuzione
Azienda iscritta ad albi di produzione DOCG o DOP o IGP	Il richiedente dovrà espressamente indicare gli albi/registri ai quali l' azienda è iscritta, fornendo a supporto autodichiarazione contenente gli elementi necessari per la verifica
Azienda aderente a sistemi di produzione certificata biologica	Il richiedente deve indicare espressamente che l' azienda è iscritta

	nell'elenco degli operatori biologici italiani e quindi è in possesso del certificato di conformità.
Azienda aderente ad altri sistemi di certificazione famiglia ISO, EMAS, global gap, rete del lavoro agricolo di qualità	Il richiedente deve indicare espressamente a quale certificazione l' azienda aderisce (Famiglia ISO – EMAS- global gap) ovvero dichiarare l'inserimento nell'albo nazionale delle aziende aderenti alla rete del lavoro agricolo di qualità (art.6 legge 116 del 11.08.2014)

Anche per tali ulteriori criteri di selezione, la P.A. ha dato rilevanza all'azienda, non al giovane agricoltore.

E ciò, coerentemente con le finalità perseguite dal criterio 1.

Muovendo da tali presupposti è evidente l'erroneità del rilievo opposto.

***** ***** *****

B – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 5 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 5.2

b.1 – La P.A. ha, poi, ritenuto di non attribuire alla società ricorrente i 5 punti di cui al criterio di selezione 5.2.

E ciò, in quanto *“la ditta non ha sottoscritto nessuna polizza assicurativa in contrasto col bando, con la citata circolare (215079/2019) e con la citata FAQ 3.08”*.

b.2 – In contrario, si rappresenta quanto segue.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al Bando.

In particolare, per il criterio 5.2 – *recte*, **5.b** - è stato previsto che ai fini dell'attribuzione del punteggio di 5 punti è necessaria la ***“richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”***.

5. Caratteristiche tecniche/economiche del progetto (max 31 punti)		
Descrizione	modalità di attribuzione	Punteggio
Favorire la realizzazione di progetti compatibili con le possibilità di spesa delle aziende	L'assegnazione del punteggio è basata sulle caratteristiche economiche dell'azienda al momento della presentazione dell'istanza di aiuto e sull'attenzione posta dal richiedente per assicurare il reddito aziendale.	
	Sostenibilità economica	
	a) La valutazione prende a base il rapporto fra il costo complessivo del progetto e la produzione standard aziendale (calcolata, mediante procedura automatizzata disponibile, con riferimento alle superfici, alla loro destinazione produttiva ed agli allevamenti): costo degli investimenti ritenuti ammissibili /produzione standard aziendale pre-investimento)	
	Inferiore o uguale a 1	12
	Superiore a 1 e inferiore o uguale a 2	10
	Superiore a 2 e inferiore o uguale a 3	6
	Superiore a 3 e inferiore o uguale a 4	5
	Superiore a 4	4
	b) richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo ⁹ o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3	5
	c) Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)	5
	Valutazione del Business Plan presentato che deve avere un RO maggiore di zero nell'anno di entrata a regime del progetto ¹⁰ .	
	incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo $\geq 30\%$	9
	incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo ≥ 20 e $< 30\%$	6
	incremento della redditività aziendale, in termini di reddito operativo ≥ 10 e $< 20\%$	3
	Incremento della redditività aziendale $< 10\%$	0

b.3 – Il criterio è univoco.

Del pari è univoca detta previsione (lett. b di cui sopra).

Ai fini dell'attribuzione dei 5 punti è sufficiente la sola **richiesta** di adesione al piano assicurativo.

Nulla di più.

Nella specie, la società ricorrente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ha regolarmente allegato l'adesione al P.A.I..

E', dunque, evidente:

- la sussistenza del requisito; **la ricorrente ha espressamente richiesto l'adesione al piano assicurativo agricolo;**

- per l'effetto, l'illegittimità della opposta decurtazione di tale punteggio.

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto al riconoscimento anche dei 5 punti di cui alla sezione 5.2.

b.4 – Né varrebbe, in contrario, richiamare la circolare n. 215079/2019 e la FAQ 3.08 del 09.08.2017 per sostenere che ai fini dell'attribuzione del punteggio la ricorrente avrebbe dovuto sottoscrivere successivamente la polizza.

E ciò, prima di tutto in quanto **la sottoscrizione non è richiesta dal bando.**

Il dato è pacifico.

In ogni caso, in quanto **né la circolare né la FAQ possono prevedere interpretazioni postume contrarie alla lex specialis.**

b.5 – Con riferimento proprio alla mancata attribuzione di tale punteggio codesto Ecc.mo T.A.R. ha già avuto modo di rilevare che **“le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio relativo al PAI (piano assicurativo agricolo), in considerazione delle prescrizioni della lex specialis, che non sembrano deporre per la richiesta di una polizza sottoscritta sin dal momento di presentazione della domanda, facendo riferimento all'impegno alla stipula della stessa;**

Considerato che **su tali disposizioni di gara non possono prevalere interpretazioni postume, come contenute nelle indicata circolare regionale ovvero nella risposta alle Faq”** (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 96 del 13.01.2021**).

Ed ancora:

- “Ritenuto che, prima facie, **il ricorso appare suffragato dall’elemento del fumus boni iuris, atteso che:**

a) il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l’adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l’omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni” (si cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 115 del 14.01.2021; id. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 114 del 14.01.2021; id. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 113 del 14.01.2021).

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto della società ricorrente a conseguire i punteggi a torto decurtati.

***** ***** *****

2.2 – Un’ultima precisazione.

La fondatezza del gravame ovvero il diritto della società ricorrente all’attribuzione di 64 punti è stata, tra l’altro, già riconosciuta dalla stessa P.A..

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla graduatoria provvisoria approvata con D.R.D. n. 136 del 02.08.2019.

Con detta graduatoria la P.A. ha attribuito 63 punti, in luogo dei 64 previsti in sede di autovalutazione.

Dalla scheda allegata alla nota prot. n. 100884 del 17.02.2020, avente ad

oggetto “*esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela (art. 10 bis della Legge 241/1990)*”, si evince che la P.A.:

- **aveva attribuito il punteggio di cui al criterio di selezione 1.1;**
- **del pari, aveva attribuito il punteggio di cui al criterio di selezione 5.2.**

In tale esatto contesto è evidente:

- il diritto della ricorrente all’attribuzione dei punteggi a torto decurtati;
- la violazione dell’art. 10 *bis* della l. n. 241/1990, non avendo la P.A. reso alcuna motivazione in ordine a tale circostanza, rappresentata nell’ambito del ricorso introduttivo, pure allegato alla memoria del 01.12.2020;
- l’illegittimità del provvedimento impugnato;
- la fondatezza del gravame.

***** ***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULL’EFFETTIVA AMMISSIONE DELLA RICORRENTE AL FINANZIAMENTO A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI DI CUI SOPRA - A TORTO - NON ATTRIBUITI

Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei punteggi – a torto – non attribuiti, la ricorrente si troverebbe collocata in graduatoria in posizione utile e, dunque, la sua domanda sarebbe stata certamente ammessa a finanziamento.

Dalla scheda di autovalutazione il punteggio da attribuire è, infatti, pari a **64 punti**.

Nella graduatoria da ultimo adottata alla domanda della ricorrente è stato, invece, riconosciuto un punteggio di soli **49 punti**.

Sono stati decurtati **15 punti**.

Una corretta valutazione avrebbe consentito alla P.A. di riconoscere *in toto* il punteggio richiesto.

Il punteggio soglia ai fini dell'ammissione **e finanziamento** delle domande è di **64 punti.**

Per effetto della dovuta attribuzione di cui sopra, dunque, la ricorrente risulterebbe posizionata utilmente in graduatoria e, per l'effetto, vedrebbe la propria domanda **oltre che ammessa, anche, in concreto, subito finanziata.**

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta valutazione della domanda della ricorrente ovvero del riconoscimento dei punteggi effettivamente spettanti, viene inibito alla ricorrente di accedere ai benefici richiesti per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è pacifica.

Il danno è tanto più grave ove si consideri che la disciplina di settore prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando.

L'effetto è duplice:

- la ricorrente, confidando in detta previsione e nell'invocato diritto, ha già dato inizio al proprio progetto;
- tale investimento, in quanto già attuato, non sarebbe ammissibile ad eventuale bando successivo.

La preclusione sarebbe, cioè, definitiva.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura cautelare che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, l'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto.

P.Q.M.

Accogliersi i presenti motivi aggiunti, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 20.01.2021.

Avv. Marcello FORTUNATO